

**Ordinanza 2 sull'asilo
relativa alle questioni finanziarie
(Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo relativa alle questioni finanziarie è modificata come segue:

Titolo precedente l'art. 2

Titolo 2: Aiuto sociale e soccorso d'emergenza

Capitolo 1: Concessione delle prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza

Art. 2 Definizione delle prestazioni d'aiuto sociale e di soccorso d'emergenza rimborsabili
(art. 88 LAsi)²

Sono prestazioni d'aiuto sociale e di soccorso d'emergenza rimborsabili giusta l'articolo 88 della legge le prestazioni assistenziali ai sensi dell'articolo 82 della legge e dell'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 1977³ sull'assistenza.

Art. 3, titolo, cpv. 2, 3

Determinazione e concessione dell'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza

² Nel caso di richiedenti l'asilo, di persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni d'aiuto sociale sono rette dal diritto cantonale. Sono fatti salvi gli articoli 82 capoverso 3 e 83 capoverso 1 della legge nonché le disposizioni divergenti della presente ordinanza.

³ Nel caso di persone la cui domanda è stata respinta con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato o con una decisione negativa passata in giudicato cui è stato fissato un termine di partenza e nel caso di persone la cui ammissione provvisoria è stata sospesa mediante decisione passata in giudicato, la determinazio-

¹ RS 142.312

² Il rimando sotto il titolo si riferisce al corrispondente articolo della legge.

³ RS 851.1

ne e la concessione delle prestazioni di soccorso d'emergenza sono rette dal diritto cantonale. Sono fatti salvi gli articoli 82 capoverso 4 e 83a della legge nonché le disposizioni divergenti della presente ordinanza.

Art. 4 cpv. 2

Abrogato

Art. 5 Procedura per il versamento
(art. 88 e 89 LAsi)

¹ La Confederazione rimborsa trimestralmente ai Cantoni le prestazioni giusta l'articolo 88 della legge in base ai dati registrati nella banca dati dell'Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale).

² I versamenti trimestrali sono effettuati entro 60 giorni. Le domande di rettifica degli effettivi nella banca dati devono essere presentate dai Cantoni all'Ufficio federale entro 90 giorni.

³ I rimborsi e i pagamenti successivi giusta il capoverso 2 sono effettuati unicamente se tra la data dell'evento e la data di registrazione oppure tra la data dell'evento e la data della rettifica nella banca dati dell'Ufficio federale sono intercorsi oltre 20 giorni.

⁴ L'insieme dei pagamenti è trasferito unicamente sui conti correnti dei Cantoni presso l'Amministrazione federale delle finanze. Rimborsi da parte della Confederazione e pagamenti successivi ai Cantoni in virtù di rettifiche di dati sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.

Art. 5a (nuovo) Rilevamento di dati
(Art. 95 cpv. 2 LAsi)

Per la gestione e l'adeguamento dei rimborsi finanziari della Confederazione, i Cantoni possono essere obbligati a rilevare dati all'attenzione della Confederazione.

Art. 7 cpv. 1 lett. b

¹ Gli assegni per figli che sono stati trattenuti sono versati al richiedente l'asilo se questi:

- b. è ammesso provvisoriamente in virtù dell'articolo 83 capoverso 3 o 4 della legge federale del 16 settembre 2005 sugli stranieri (LStr)⁴ o ha ottenuto un permesso di dimora giusta l'articolo 14 capoverso 2 della legge; oppure

⁴ RS 142.20

Titolo precedente l'art. 8

Capitolo 2: Rimborso, contributo speciale e prelevamento di valori patrimoniali

(art. 85–87 LAasi, art. 88 LStr)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 8 Rimborso

(art. 85, 86 cpv. 1, 87, art. 88 LStr)

¹ Il rimborso di prestazioni di aiuto sociale che una persona ha percepito in quanto rifugiato o persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora è retto dal diritto cantonale. Il Cantone fa valere il diritto al rimborso. I rimborsi effettuati vanno accreditati a favore della Confederazione secondo l'ammontare degli esborsi da essa indennizzati al Cantone. Tali rimborsi sono effettuati analogamente ai principi dell'articolo 87 del Codice delle obbligazioni.

² Le spese di aiuto sociale, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso a livello federale causati da richiedenti l'asilo, da persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e da persone ammesse provvisoriamente, devono essere rimborsate. A tal fine, la Confederazione preleva presso queste persone un contributo speciale giusta l'articolo 86 della legge, limitato nel tempo e per quel che concerne l'ammontare, e ritira valori patrimoniali giusta l'articolo 87 della legge.

³ Se l'importo massimo del contributo speciale di cui all'articolo 10 capoverso 2 non è raggiunto né mediante deduzioni salariali né mediante il prelevamento di valori patrimoniali, si applica per analogia il capoverso 1.

Art. 9 Campo d'applicazione personale del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali

(art. 86–87, 115–118)

¹ I richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone ammesse provvisoriamente sottostanno, a prescindere dalla loro età, all'obbligo di pagare il contributo speciale giusta l'articolo 86 della legge e alle disposizioni sul prelevamento di valori patrimoniali giusta l'articolo 87 della legge.

² Sono considerati datori di lavoro tutte le persone alle quali potrebbero applicarsi le disposizioni penali del capitolo 10 della legge. Si tratta in particolare di membri di consigli di amministrazione, gestori, procuratori, contabili, mandatari nonché persone aventi diritto di firma. Essi rispondono in modo solidale dell'esattezza delle deduzioni salariali e del loro versamento.

Art. 10 Inizio e fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale e dell'assoggettamento al prelevamento di valori patrimoniali

(art. 86 e 87 LAsi)

¹ L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia con l'assunzione della prima attività lucrativa o al momento del passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo prelevamento di valori patrimoniali. Per i minori che svolgono attività lucrativa, l'obbligo di pagare il contributo speciale inizia analogamente all'obbligo di pagare i contributi AVS giusta l'articolo 3 capoverso 2 lettera a della legge federale del 20 dicembre 1946⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

² L'obbligo di pagare il contributo speciale cessa:

- a) quando è raggiunto l'importo di 15'000 franchi, ma al più tardi dopo dieci anni; oppure
- b) quando la persona in questione ha lasciato la Svizzera; oppure
- c) quando un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione ottiene un permesso di dimora; oppure
- d) quando un richiedente l'asilo riceve l'asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato; oppure
- e) tre anni dopo l'ammissione provvisoria.

³ L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, dal profilo della durata e dell'ammontare, con ogni procedura d'asilo.

Art. 11 Gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali

(art. 86 cpv. 5 LAsi)

¹ Per la gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali sono costituiti conti individuali. Titolare dei conti è la Confederazione. L'Ufficio federale delega la costituzione e la gestione dei conti a terzi e mette a loro disposizione i dati necessari all'apertura e alla gestione dei conti.

² L'Ufficio federale delega a terzi la riscossione e la gestione del contributo speciale nonché l'amministrazione del prelevamento di beni patrimoniali.

³ I terzi ai quali è delegato l'adempimento di tali compiti agiscono in qualità di Ufficio federale. Sono autorità ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 della legge del 20 dicembre 1968⁷ sulla procedura amministrativa (PA).

⁶ RS 831.10

⁷ RS 172.021

Art. 12 Sistema d'informazione per il contributo speciale
(art. 3 e 4 LSISA⁸)

¹ L'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione per il contributo speciale finalizzato alla gestione del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali giusta gli articoli 86 e 87 della legge.

² Il sistema d'informazione per il contributo speciale contiene i dati seguenti:

- a. cognomi, nomi, indirizzo e lingua di corrispondenza di richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente nonché del loro datore di lavoro;
- b. numero personale e numero dell'azienda SIMIC;
- c. versamenti del contributo speciale e dei valori patrimoniali prelevati;
- d. dati relativi ai pagamenti e alla gestione della procedura d'ingiunzione, quali pagamenti pendenti, tasse d'ingiunzione e multe.

³ Hanno accesso ai dati del sistema d'informazione per il contributo speciale i collaboratori dell'Ufficio federale incaricati della riscossione e della gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali, i terzi ai quali è delegato l'adempimento di tali compiti giusta l'articolo 86 capoverso 5 della legge nonché il Tribunale amministrativo federale.

Titolo precedente l'art. 13

Sezione 2: Contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro

Art. 13 Deduzioni salariali e loro versamento
(art. 86 cpv. 2, 3 e 4 LAsi)

¹ I datori di lavoro detraggono il 10 per cento del reddito del lavoro da ogni versamento di salario. Di norma trasferiscono ogni trimestre tali deduzioni salariali sul conto giusta l'articolo 11. Sono fatte salve prescrizioni divergenti dell'Ufficio federale. Con la concessione o la proroga di un'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa, l'autorità cantonale rende attenti a tale obbligo.

² Di regola è considerato reddito del lavoro il salario determinante secondo l'articolo 5 LAVS⁹.

³ Non è considerato reddito del lavoro ai sensi del capoverso 2 il reddito sostitutivo che ascende a meno del 100 per cento del salario dell'ultima attività lucrativa determinante, segnatamente le prestazioni previste giusta la legge federale del 25 giugno 1982¹⁰ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) nonché giusta la legge federale del 19 giugno 1959¹¹ su l'assicurazione per l'invalidità (LAI). Lo stesso vale per gli indennizzi per impieghi per i quali non occorrono permessi individuali di lavoro. L'Ufficio federale può definire ulteriori eccezioni.

⁸ RS 142.51

⁹ RS 831.10

¹⁰ RS 837.0

¹¹ RS 831.20

⁴ I datori di lavoro sono obbligati a:

- a. versare sul conto giusta l'articolo 11 le deduzioni salariali secondo il capoverso 1 entro dieci giorni dalla scadenza del trimestre. Sono fatte salve le prescrizioni divergenti dell'Ufficio federale;
- b. fornire informazioni all'Ufficio federale e mettere a disposizione in ogni momento i documenti e i giustificativi contabili necessari.

⁵ Se i datori di lavoro non versano gli importi che vanno dedotti ai sensi del capoverso 1 entro i termini impartiti, l'Ufficio federale può computare interessi di mora, se le deduzioni salariali non versate ammontano ad almeno 3000 franchi. Il tasso d'interesse è dello 0,5 per cento per mese civile o, in caso d'esecuzione, del 6 per cento all'anno.

⁶ Se i datori di lavoro non versano gli importi che vanno dedotti ai sensi del capoverso 1 entro i termini impartiti, l'Ufficio federale può esigere una tassa di diffida fino a 200 franchi.

⁷ Se, nonostante diffida, un datore di lavoro non produce i documenti e i giustificativi contabili necessari per determinare l'importo giusta il capoverso 1, l'Ufficio federale determina, nel quadro del suo potere discrezionale, l'importo delle deduzioni salariali da versare. A tal fine può ricorrere ai dati contenuti nella domanda di rilascio o di proroga del permesso di lavoro presentata alla competente autorità cantonale d'autorizzazione. Tale autorità è tenuta a rilasciare le necessarie informazioni all'Ufficio federale.

⁸ Le deduzioni salariali versate, la cui riscossione è avvenuta dopo la fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale giusta l'articolo 10 capoverso 2, nonché altri importi versati erroneamente, sono restituiti alla persona che ha effettuato i versamenti. Quest'ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito alla persona avente diritto.

⁹ I crediti nei confronti del datore di lavoro si estinguono dieci anni dopo il sorgere della pretesa. La pretesa sorge allo spirare del termine di pagamento. Il decorso della prescrizione è interrotto da ogni atto dell'autorità quale segnatamente l'ingiunzione, la procedura d'esecuzione e l'insinuazione del credito in caso di fallimento nonché il riconoscimento di debito da parte del datore di lavoro in particolare mediante pagamento degli interessi e pagamenti rateali.

Art. 14 Informazione sul contributo speciale versato

(art. 86 cpv. 4 LAsi)

¹ I terzi incaricati dall'Ufficio federale forniscono su domanda alle persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale un riassunto del conto giusta l'articolo 11 (estratto conto). Alla domanda occorre accludere una copia della carta di soggiorno. Gli estratti conto sono inviati unicamente alle persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale e, al più presto, dopo lo scadere del termine di pagamento secondo l'articolo 13 capoverso 4.

² I terzi incaricati dall'Ufficio federale possono periodicamente inviare alle persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale gli estratti affinché verifichino l'esattezza delle deduzioni salariali e del loro versamento.

³ Le persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale sono obbligate a verificare l'esattezza e la completezza degli estratti conto loro inviati.

⁴ Le persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale che non riconoscono l'esattezza e la completezza delle registrazioni relative al loro estratto conto devono comunicare il loro disaccordo ai terzi incaricati dall'Ufficio federale entro 30 giorni dalla ricezione dell'estratto conto allegando i pertinenti mezzi di prova.

⁵ Se non è stato inviato un estratto conto alla persona soggetta all'obbligo di pagare il contributo speciale o se è inoltrata denuncia giusta il capoverso 4, le deduzioni salariali che non sono state versate dal datore di lavoro sul conto di cui all'articolo 11 sono computate sull'obbligo di pagare il contributo speciale.

⁶ Se in seguito all'invio di un estratto conto nessuna denuncia è inoltrata giusta il capoverso 4, le rettifiche successive di errori fatte valere sono computate sull'obbligo di pagare il contributo speciale soltanto se:

- a. l'inesattezza di tali registrazioni è manifesta o pienamente comprovata; e
- b. le deduzioni salariali che il datore di lavoro non ha versato sul conto di cui all'articolo 11 sono ottenibili.

Art. 15 Misure di diritto amministrativo

(art. 86 cpv. 4 LAsi)

Le infrazioni commesse dai datori di lavoro contro l'articolo 13 sono sanzionate dall'Ufficio federale segnatamente con:

- a. la riduzione del ritmo di versamento secondo l'articolo 13 capoverso 1;
- b. la comunicazione alla competente autorità cantonale d'autorizzazione affinché prenda misure ai sensi dell'articolo 122 LStr¹²;
- c. la denuncia ai sensi delle disposizioni penali del capitolo 10 della legge;
- d. la multa disciplinare giusta l'articolo 116a della legge.

Titolo precedente l'art. 16

Sezione 3: Prelevamento di beni patrimoniali

Art. 16 Beni patrimoniali prelevabili

¹ Per valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 87 della legge s'intendono le somme di denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari. Eventuali perdite di valuta e di valore sono a carico delle persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale.

¹² RS 142.20

² L'autorità che ha messo al sicuro i valori patrimoniali deve versarli in franchi svizzeri all'Ufficio federale.

³ I valori patrimoniali la cui messa al sicuro e il cui versamento all'Ufficio federale sono avvenuti dopo la fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale giusta l'articolo 10 capoverso 2, nonché altri importi versati erroneamente, sono restituiti all'autorità che ha effettuato i versamenti. Quest'ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito alla persona avente diritto.

⁴ L'importo ai sensi dell'articolo 87 capoverso 2 lettera c della legge ascende a 1000 franchi.

Art. 17 Computo dei valori patrimoniali prelevati sull'obbligo di pagare il contributo speciale

I valori patrimoniali prelevati sono versati sul conto di cui all'articolo 11 e interamente computati sul contributo speciale da versare.

Art. 18 Restituzione dei valori patrimoniali prelevati
(art. 87 cpv. 5)

¹ Prima della partenza, il richiedente l'asilo o la persona bisognosa di protezione che lascia autonomamente la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria, può chiedere ai terzi incaricati dall'Ufficio federale la restituzione dei valori patrimoniali prelevati.

² Il capoverso 1 si applica anche alla persona ammessa provvisoriamente che lascia autonomamente la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o dalla disposizione dell'ammissione provvisoria.

³ Di regola i valori patrimoniali prelevati o il loro valore attuale, sono consegnati in contanti all'aeroporto al momento della partenza. Su domanda, l'importo dovuto può essere versato all'estero a partenza avvenuta.

⁴ La domanda di restituzione dei valori patrimoniali prelevati può essere inoltrata dall'avente diritto anche dall'estero. Con la domanda dev'essere dimostrata l'osservanza del termine giusta l'articolo 87 capoverso 5 della legge. Tale dimostrazione è data segnatamente mediante:

1. la consegna entro i termini stabiliti della carta di frontiera;
2. la conferma della partenza, entro i termini stabiliti, sotto controllo della competente autorità cantonale;
3. la prova del ritorno, entro i termini stabiliti, nel Paese d'origine o di provenienza; o
4. la prova della partenza, entro i termini stabiliti, dalla Svizzera e di un'autorizzazione di soggiorno in uno Stato terzo.

La domanda deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

1. l'ufficio di pagamento valido;
2. l'indirizzo postale;

3. la prova dell'identità se la persona si trova all'estero dopo una partenza non verificata;
4. la firma;
5. la procura in caso di rapporto di rappresentanza.

Art. 19

Abrogato

Titolo precedente l'art. 20

Capitolo 1: Aiuto sociale e soccorso d'emergenza

Sezione 1: Richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora

Art. 20 Durata dell'obbligo di rimborsare le spese

(art. 88 e 89 LAasi, art. 87 LStr)

¹ La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata della procedura d'asilo, dell'ammissione provvisoria e della concessione della protezione provvisoria. Essa versa tali somme forfettarie a contare dal giorno dell'attribuzione al Cantone, dalla data della decisione concernente l'ammissione provvisoria o concernente la concessione della protezione provvisoria, fino alla data in cui:

- a. la decisione di non entrata nel merito o la decisione d'asilo negativa e di allontanamento passa in giudicato;
- b. la domanda d'asilo è ritirata o stralciata;
- c. la persona ha lasciato definitivamente o verosimilmente la Svizzera;
- d. l'ammissione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al massimo sette anni dopo l'entrata;
- e. la protezione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al più tardi fino al momento in cui va rilasciato un permesso di dimora giusta l'articolo 74 capoverso 2 della legge;
- f. è rilasciato un permesso di dimora iniziale in virtù del diritto in materia di stranieri o sorge la pretesa a tale rilascio.

² Se il rilascio di un permesso di dimora giusta il capoverso 1 lettera f è stato rifiutato in virtù di una decisione cantonale passata in giudicato, la Confederazione versa ai Cantoni, su domanda, somme forfettarie retroattive fino al rilascio del permesso di dimora.

Art. 21 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese

Con le somme forfettarie di cui all'articolo 22 sono rimborsate tutte le spese di aiuto sociale dei Cantoni.

Art. 22 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale

¹ La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni persona dipendente dall'aiuto sociale. L'indennità globale media per tutta la Svizzera ammonta a 48.36 franchi (stato dell'indice: 31.10.2004).

² La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale e assistenza e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie.

³ La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento:

Appenzello Esterno	95,3	Nidvaldo	117,2 %
Appenzello Interno	97,2 %	Obvaldo	102,3 %
Argovia	104,9 %	San Gallo	95,6 %
Basilea Campagna	106,8 %	Sciaffusa	87,2 %
Basilea Città	94,0 %	Soletta	90,7 %
Berna	91,7 %	Svitto	114,2 %
Friburgo	92,8 %	Ticino	89,4 %
Ginevra	102,3 %	Turgovia	94,4 %
Giura	80,0 %	Uri	89,4 %
Glarona	93,5 %	Vallese	80,0 %
Grigioni	100,9 %	Vaud	95,8 %
Lucerna	100,8 %	Zugo	120,0 %
Neuchâtel	80,0 %	Zurigo	113,9 %

In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, l'Ufficio federale può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base ai dati relativi alle spese di locazione pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (UST).

⁴ La quota parte dei Cantoni per i premi delle casse malati e le franchigie è stabilita in base ai premi medi pubblicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)¹³, degli importi integrali della franchigia minima e delle aliquote percentuali giusta l'articolo 64 della legge federale del 18 marzo 1994¹⁴ sull'assicurazione malattie (LAMal) nonché in funzione del numero di minorenni, giovani adulti e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

⁵ La quota parte per le spese di locazione è di 8.22 franchi, quella per le spese di aiuto sociale di 31.29 franchi. Si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 110.6 punti (stato dell'indice: 31 ottobre 2004). L'Ufficio federale adegua queste quote parte della somma forfettaria globale a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

¹³ RS **831.306.1** Ordinanza del DFI del 24 ottobre 2006 sui premi medi cantionali 2007 dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari

¹⁴ RS 832.10

Art. 23 Calcolo della somma forfettaria globale

¹ La somma forfettaria è versata trimestralmente. L'importo totale (B) per Cantone e trimestre è calcolato secondo la formula:

$B = \text{numero di persone dipendenti dall'aiuto sociale} \times \text{numero di giorni per trimestre} \times \text{somma forfettaria globale per Cantone (franchi)}$.

² Il numero di persone dipendenti dall'aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la formula:

$$SP = P - \frac{[E \times (W + F)]}{2}$$

Nella formula s'intendono:

P: numero medio di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, residenti nel Cantone durante un trimestre, giusta i dati registrati nella banca dati dell'Ufficio federale.

E: numero medio di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa, giusta i dati registrati nella banca dati dell'Ufficio federale.

W: fattore della capacità economica = 2.00 (valore svizzero medio).

F: fattore della struttura familiare per Cantone.

³ Il fattore della struttura familiare è adeguato dall'Ufficio federale alla fine di ogni anno per l'anno civile successivo. L'adeguamento è effettuato in base al numero di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora residenti nel Cantone al 31 ottobre, giusta i dati registrati nella banca dati dell'Ufficio federale, rispetto al numero di pertinenti incarti (numero di persone: numero di incarti).

⁴ In caso di modifiche sostanziali, il Dipartimento può adeguare il fattore W in base ai dati rilevati giusta l'articolo 5a.

Sezione 2: Rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora

Art. 24 Durata e portata dell'obbligo di rimborsare le spese
(art. 88 cpv. 3 LAsi, art. 31 e art. 87 cpv. 1 lett. b LStr)

¹ La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente e apolidi. Essa versa tali somme forfettarie a contare dalla data della decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, concernente l'ammissione provvisoria del rifugiato o concernente il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla data in cui:

- a. il rifugiato ottiene un permesso di domicilio iniziale o vi ha diritto giusta l'articolo 60 capoverso 2 della legge;
- b. il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora iniziale in virtù del diritto in materia di stranieri o vi ha diritto, ma al più tardi sette anni dopo l'entrata; oppure
- c. l'apolide ottiene un permesso di domicilio iniziale o vi ha diritto giusta l'articolo 31 capoverso 3 LStr; oppure
- d. l'apolide ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora iniziale in virtù del diritto in materia di stranieri o vi ha diritto, ma al più tardi sette anni dopo l'entrata.

² Se il rilascio del permesso di dimora o domicilio è stato rifiutato in virtù di una decisione cantonale passata in giudicato, la Confederazione versa ai Cantoni, su domanda, somme forfettarie retroattive fino al rilascio del permesso di dimora o di domicilio.

³ Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria globale giusta l'articolo 26 a contare dalla data in cui tali persone hanno diritto, in virtù dell'articolo 74 capoverso 2 della legge, al rilascio di un permesso di dimora, fino al giorno in cui ottengono un permesso iniziale di domicilio o vi hanno diritto, ma al più tardi, fino alla data in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell'articolo 74 capoverso 3 della legge.

⁴ La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale anche dopo il rilascio del permesso di domicilio per rifugiati dipendenti dall'aiuto sociale che:

- a. sono stati accolti nell'ambito del programma speciale per disabili organizzato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR);
- b. facevano parte di un gruppo di rifugiati ammessi per decisione del Consiglio federale o del Dipartimento ed erano già disabili, malati o anziani al momento del loro arrivo e hanno bisogno d'aiuto permanente. È considerato anziano chiunque ha superato il 60° anno d'età;
- c. in quanto bambini soli o adolescenti non accompagnati, sono accolti in Svizzera fino alla maggiore età o fino al termine normale della formazione primaria, ma non oltre il 25° anno d'età.

⁵ I Cantoni notificano senza indugio alla Confederazione le persone giusta il capoverso 4 che non dipendono più dall'aiuto sociale.

Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese

Con le somme forfettarie di cui all'articolo 26 sono rimborsate tutte le spese di aiuto sociale dei Cantoni.

Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale

¹ La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni persona dipendente dall'aiuto sociale. L'indennità globale media per tutta la Svizzera ammonta a 52.94 franchi (stato dell'indice: 31.10.2004).

² La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie.

³ La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento:

Appenzello Esterno	95,3	Nidvaldo	117,2 %
Appenzello Interno	97,2 %	Obvaldo	102,3 %
Argovia	104,9 %	San Gallo	95,6 %
Basilea Campagna	106,8 %	Sciaffusa	87,2 %
Basilea Città	94,0 %	Soletta	90,7 %
Berna	91,7 %	Svitto	114,2 %
Friburgo	92,8 %	Ticino	89,4 %
Ginevra	102,3 %	Turgovia	94,4 %
Giura	80,0 %	Uri	89,4 %
Glarona	93,5 %	Vallese	80,0 %
Grigioni	100,9 %	Vaud	95,8 %
Lucerna	100,8 %	Zugo	120,0 %
Neuchâtel	80,0 %	Zurigo	113,9 %

In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, l'Ufficio federale può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base ai dati relativi alle spese di locazione pubblicati dall'UST.

⁴ Gli importi integrali della franchigia minima e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal¹⁵ nonché in funzione del numero di minorenni, giovani adulti e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

⁵ La quota parte per le spese di locazione è di 11.33 franchi, quella per le spese di aiuto sociale di 39.59 franchi. Si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 110.6 punti (stato dell'indice: 31 ottobre 2004). L'Ufficio federale adegua queste quote parte della somma forfettaria globale a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

¹⁵ RS 832.10

Art. 27 Calcolo della somma forfettaria globale

¹ La somma forfettaria è versata trimestralmente. L'importo totale (B) per Cantone e trimestre è calcolato secondo la formula:

B = numero di persone dipendenti dall'aiuto sociale x numero di giorni per trimestre x somma forfettaria globale per Cantone (franchi).

² Il numero di persone dipendenti dall'aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la formula:

$$SP = P - \frac{[E \times (W + F)]}{2}$$

Nella formula s'intendono:

P: numero medio di rifugiati riconosciuti, rifugiati ammessi provvisoriamente, apolidi, apolidi ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, residenti nel Cantone durante un trimestre, giusta i dati registrati nella banca dati dell'Ufficio federale.

E: numero medio di rifugiati riconosciuti, rifugiati ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa, giusta i dati registrati nella banca dati dell'Ufficio federale.

W: fattore della capacità economica = 1.60 (valore svizzero medio).

F: fattore della struttura familiare per Cantone.

³ Il fattore della struttura familiare è stabilito in base al numero di rifugiati riconosciuti, rifugiati ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora residenti nel Cantone al 31 ottobre, giusta i dati registrati nella banca dati dell'Ufficio federale, rispetto al numero di pertinenti incarti (numero di persone: numero di incarti). Il fattore è adeguato dall'Ufficio federale alla fine di ogni anno per l'anno civile successivo.

Sezione 3: Soccorso d'emergenza

Art. 28 Somma forfettaria per il soccorso d'emergenza

(art. 88 cpv. 4 e 5 LAsi)

La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona:

- a. la cui domanda d'asilo è oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento giusta gli articoli 32–35a della legge, se tale decisione è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;
- b. la cui domanda d'asilo è stata respinta, se la pertinente decisione in materia d'asilo e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;
- c. la cui ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza.

Art. 29 Portata, ammontare e adeguamento della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza

¹ La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza prevista dall'articolo 28 ammonta a 6'000 franchi sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2007. L'Ufficio federale adegua la somma forfettaria a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

² La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza comprende una quota parte di base di 4'000 franchi e una quota parte di compensazione di 2'000 franchi. La quota parte di compensazione è destinata segnatamente a equilibrare gli oneri diversi sopportati dai Cantoni.

³ La quota parte di base è versata trimestralmente al Cantone competente per l'esecuzione. La quota parte di compensazione è versata annualmente.

⁴ La Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia (CDCGP) e la Conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali (CDAS) convengono la ripartizione della quota parte di compensazione. Comunicano la chiave di ripartizione all'Ufficio federale entro la fine dell'anno civile in questione.

⁵ Se la comunicazione giusta il capoverso 4 non avviene entro il termine previsto o se le conferenze non trovano un accordo, il versamento è effettuato in base alla chiave di ripartizione di cui all'articolo 21 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999¹⁶ sull'asilo (OAsi 1).

Art. 30 Monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale

¹ L'Ufficio federale esamina, con il concorso della CDAS e della CDCGP, secondo criteri stabiliti di comune accordo, l'andamento delle spese di soccorso d'emergenza.

² Il Dipartimento adegua l'ammontare della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza in funzione dei risultati giusta il capoverso 1.

³ L'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione per il monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale. Tale sistema contiene i dati seguenti:

- a. cognomi, nomi, data di nascita, stato civile e cittadinanza delle persone che percepiscono il soccorso d'emergenza;
- b. numero personale SIMIC;
- c. dati relativi al tipo e all'ammontare delle spese.

⁴ I Cantoni comunicano all'Ufficio federale i dati necessari per il monitoraggio giusta il capoverso 3.

⁵ Hanno accesso ai dati del sistema d'informazione per il monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale i collaboratori dell'Ufficio federale e dei Cantoni che si occupano del monitoraggio.

¹⁶ RS 142.311

Titolo precedente l'art. 31

Capitolo 2: Spese amministrative

(art. 91 cpv.2^{bis} LAsi)

Art. 31 Spese amministrative per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora

¹ Sono considerate spese amministrative gli esborsi dei Cantoni causati dall'esecuzione della legge e che non sono indennizzati secondo disposizioni speciali.

² La Confederazione partecipa a tali spese versando ogni anno un sussidio forfettario. L'importo è calcolato secondo la formula $P \times G \times Y:100$, ove s'intende:

P	=	somma forfettaria unica per persona;
G	=	numero delle domande d'asilo e numero delle persone riconosciute come bisognose di protezione conformemente alla banca dati dell'Ufficio federale.
Y	=	chiave di riparto determinante secondo l'articolo 27 della legge

³ L'importo forfettario previsto dal capoverso 2 variabile P ammonta a 1'100 franchi sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo 'al 31 ottobre 2007. L'Ufficio federale lo adegua a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

Art. 40 cpv. 2

² I rimborsi rateali sono computati complessivamente per ogni Cantone con i versamenti conformemente al titolo terzo.

Sezione 1: Programmi d'occupazione e di formazione

(art. 91 cpv. 1 LAsi)

Abrogata

Art. 41-43

Abrogati

Art. 44 cpv. 2

² Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.

Sezione 3: Integrazione

(art. 91 cpv. 4 LAsi)

Abrogata

Art. 45

Abrogato

Art. 53 lett. d (nuova)

La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l'entrata diretta in Svizzera, segnatamente per:

- d. persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata in vista della procedura d'asilo giusta l'articolo 20 capoverso 2 della legge o nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l'articolo 51 capoverso 4 della legge o giusta l'articolo 85 capoverso 7 LStr¹⁷.

Art. 53a (nuovo) Spese di alloggio all'aeroporto

(art. 22 LAsi)

Nel quadro dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto, in un alloggio adeguato o eccezionalmente in un altro luogo adeguato, l'Ufficio federale rimborsa le spese seguenti durante al massimo 60 giorni:

- a. alloggio e assistenza;
- b. vitto; nonché
- c. necessarie cure mediche e dentarie di base o d'emergenza.

Art. 58 cpv. 3 (nuovo)

³ Se l'Ufficio federale, su domanda del Cantone incaricato dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, autorizza una scorta medica, rimborsa un importo forfettario di al massimo 1'200 franchi al giorno e per accompagnatore quale indennizzo, se l'accompagnatore è abilitato a esercitare la professione di medico in Svizzera (o in un Paese limitrofo). L'Ufficio federale rimborsa al massimo 800 franchi al giorno e per accompagnatore quale indennizzo, se l'accompagnatore possiede il diploma di soccorritore SSS della Croce Rossa Svizzera (CRS).

Art. 59a (nuovo) Trasporti intercantionali di detenuti

¹ L'Ufficio federale può fornire un sussidio annuo per le spese d'esercizio dei trasporti intercantionali di detenuti.

² Il sussidio della Confederazione si calcola in funzione del numero delle persone da trasportare entro il campo d'applicazione della legge sull'asilo rispetto al numero

¹⁷ RS 142.20

globale delle persone trasportate per esercizio annuale. L'Ufficio federale versa il sussidio annuale alla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia (CDCGP).

³ Per il trasporto di persone da parte dei Cantoni che, giusta le norme di prestazione delle società di trasporto, può essere effettuato tramite trasporti intercantionali di detenuti ma che ciò nonostante è effettuato sotto scorta di polizia, l'Ufficio federale non versa l'importo forfettario per la scorta giusta l'articolo 58 capoverso 2 lettera a.

Art. 63 Beneficiari

Beneficiari delle prestazioni d'aiuto al ritorno sono persone le cui condizioni di residenza sono regolate ai sensi della legge o delle disposizioni sull'ammissione provvisoria della LStr¹⁸.

Art. 64 cpv. 1 lett. a (abrogata)

¹ Sono escluse dall'aiuto finanziario al ritorno le persone:

a. *Abrogata*;

Titolo precedente l'art. 65

Sezione 2: Consulenza per il ritorno

(Art. 93 cpv. 1 lett a LAsi)

Art. 65

Abrogato

Art. 66 Consulenza per il ritorno

¹ I consultori per il ritorno nei Cantoni, nei centri di registrazione e negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin, diffondono informazioni in merito al ritorno e all'aiuto in tal senso destinate alle autorità cantonali, alle pertinenti istituzioni private, alle persone del settore dell'asilo nonché alle persone giusta l'articolo 60 LStr. I consultori per il ritorno forniscono agli interessati consulenze individuali in vista del ritorno.

² *Abrogato*

³ *Abrogato*

Art. 67 cpv. 1, 3, 4 abrogati, cpv. 5 (nuovo)

¹ *Abrogato*

¹⁸ RS 142.20

² I consultori per il ritorno sono designati dai Cantoni; sono gli unici interlocutori dell'Ufficio federale.

³ *Abrogato*

⁴ *Abrogato*

⁵ La competenza per i consultori per il ritorno nei centri di registrazione e negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin spetta all'Ufficio federale. Esso può delegare tale compito a terzi.

Art. 68 Sussidi federali

¹ L'Ufficio federale versa i sussidi federali per la consulenza per il ritorno giusta l'articolo 66 nel quadro del preventivo da fissarsi annualmente. Essi servono esclusivamente a coprire le spese amministrative ordinarie insorte nel quadro della consulenza per il ritorno giusta l'articolo 66.

² I sussidi federali versati ai Cantoni per la consulenza per il ritorno sono composti da una somma forfettaria e da un complemento relativo alle prestazioni.

³ *Abrogato*

⁴ *Abrogato*

Art. 69

Abrogato

Art. 70

¹ *Abrogato*

² I sussidi federali sono versati due volte all'anno ai consultori per il ritorno.

³ *Abrogato*

Titolo precedente l'art. 71

Sezione 3: Programmi all'estero

(art. 93 cpv. 1 lett. c LAsi)

Art. 71 cpv. 1 e 4 (nuovo)

¹ I programmi all'estero incoraggiano il ritorno e l'integrazione duratura di determinati gruppi di persone nel Paese d'origine, di provenienza o in uno Stato terzo e sono limitati nel tempo. Singole parti di siffatti programmi possono anche svolgersi prima della partenza delle persone interessate.

⁴ Sono considerati programmi all'estero anche i provvedimenti nei Paesi di provenienza o di transito che concorrono alla prevenzione della migrazione irregolare in Svizzera, ad esempio lo svolgimento di campagne informative destinate a persone nel settore degli stranieri e dell'asilo.

Titolo precedente l'art. 73: riferimento

Sezione 4: Aiuto individuale al ritorno

(art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi)

Art. 73 Definizione e premesse

¹ L'aiuto individuale al ritorno promuove e appoggia il ritorno durevole nel Paese d'origine o di provenienza delle persone desiderose di partire.

² All'aiuto individuale al ritorno può far capo chiunque abbia comprovatamente preso tutte le disposizioni necessarie per lasciare la Svizzera.

Art. 74 Erogazione

L'aiuto individuale al ritorno è assegnato sotto forma di un importo forfettario nel quadro del preventivo da stabilire annualmente. Può essere completato mediante prestazioni materiali.

Art. 75 Aiuto medico per il ritorno

Se sono indispensabili cure mediche all'estero, l'Ufficio federale può versare dei sussidi per la loro attuazione. La durata dell'aiuto medico è di al massimo sei mesi.

Art. 76 Partenza verso uno Stato terzo

¹ È possibile concedere l'aiuto al ritorno in caso di partenza verso uno Stato terzo che non è lo Stato d'origine o di provenienza. L'interessato dev'essere autorizzato a soggiornare in maniera prolungata nello Stato terzo.

² Non è concesso l'aiuto al ritorno se la persona interessata prosegue il proprio viaggio a destinazione di uno Stato dell'UE o dell'AELS oppure di uno Stato terzo quale USA, Canada o Australia.

Art. 77 Competenza

¹ I servizi cantonali competenti esaminano se siano soddisfatte le premesse per la concessione dell'aiuto individuale al ritorno e non sussistano motivi d'esclusione.

² I servizi cantonali competenti decidono in merito alla concessione di un aiuto individuale al ritorno.

Art. 78 Versamento

L'Ufficio federale può versare sussidi di aiuto individuale al ritorno negli aeroporti internazionali di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o nel Paese di destinazione e delegare tale compito a terzi.

II

Disposizione transitoria della modifica del xx.xx.2007¹⁹

¹ La Confederazione versa ai Cantoni un sussidio unico di 15'000 franchi per ogni persona la cui decisione sull'asilo o l'allontanamento è passata in giudicato prima del 1° gennaio 2008 o la cui ammissione provvisoria è stata revocata con decisione passata in giudicato, se presumibilmente non ha ancora lasciato la Svizzera. Il versamento è effettuato nel primo trimestre 2008.

² La Confederazione versa ai Cantoni un sussidio unico di 3'500 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente al 31 dicembre 2007. Il versamento è effettuato nel primo trimestre 2008.

³ Le somme forfettarie giusta gli articoli 22 e 26 sono adeguate al rincaro per il 2008.

⁴ Il fattore della struttura familiare per Cantone giusta gli articoli 23 e 27 nonché la quota parte per i premi delle casse malati, la franchigia minima e le aliquote percentuali giusta gli articoli 22 capoverso 6 e 26 capoverso 5 sono stabiliti, per il 2008, in base agli effettivi al 31 gennaio 2008 registrati nella banca dati dell'Ufficio federale.

⁵ Per i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che con l'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sottostanno all'obbligo del contributo speciale giusta l'articolo 86 della legge, il periodo dall'assunzione della prima attività lucrativa sottostante all'obbligo di garanzia o il periodo dal passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo ritiro di valori patrimoniali è computato sulla durata dell'obbligo di pagare il contributo speciale.

⁶ I rimborsi effettuati in virtù di un conteggio intermedio giusta l'articolo 16 OAsi 2 nella versione dell'11 agosto 1999, sono computati interamente sull'obbligo di pagare il contributo speciale delle persone sottostanti all'obbligo del contributo speciale interessate da tale conteggio intermedio.

⁷ Le prestazioni di garanzia giusta gli articoli 86 della legge sull'asilo nella versione del 26 giugno 1998 e 14c capoverso 6 LDDS sono incassate interamente dalla Confederazione, tenuto calcolo degli eventuali rimborsi giusta il capoverso 6, e sono computati interamente sull'obbligo di pagare il contributo speciale fino all'importo massimo del contributo speciale di 15 000 franchi. Le prestazioni di garanzia che eccedono l'importo di 15 000 franchi sono restituite al titolare del conto oppure sono computate sull'obbligo del contributo speciale del coniuge.

¹⁹ RU...

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

20

20

22